



Udine, 20/06/2017

OGGETTO:	Proroga della validità delle autorizzazioni (Permanenti e Temporanee con scadenza il 31.12.2011, il 31.12.2012, il 28.02.2013, il 30.06.2013, il 31.12.2013, il 30.06.2014, il 31.12.2014, il 30.06.2015, il 31.12.2015, il 30.06.2016, il 31/12/2016 e il 30.06.2017) atte a consentire il transito e la sosta nelle Zone a Traffico Limitato ed Aree Pedonali.
-----------------	--

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE

- Premesso** che in data 30/06/2017 scadrà la validità degli oggettivati titoli autorizzativi;
- Vista** la Delibera Consiliare n. 110 del 02.09.2002 con cui è stato approvato il Piano Urbano del Traffico che prevede l'ampliamento e l'istituzione di nuove Z.T.L. e la delimitazione di un'Area Pedonale all'interno del centro storico;
- Vista** la Delibera Consiliare n. 76 del 31.05.2004 con la quale è stato approvato il regolamento per l'accesso e la circolazione dei veicoli nelle Z.T.L. ed A.P. del centro storico;
- Vista** la Delibera Giuntale n. 452 del 20.07.2004, con la quale sono stati definiti i criteri per l'accesso alle Z.T.L. ed A.P.;
- Vista** l'Ordinanza Dirigenziale n. 7545 P.M. (P.G. 0001622) del 30 luglio 2004 e successive modifiche ed integrazioni relativa alla regolamentazione della ZTL/AP;
- Vista** l'Ordinanza Dirigenziale n. 1986 P.M. del 15 giugno 2005 e successive modifiche ed integrazioni, con la quale è stata attivata la procedura semplificata di accesso nelle Zone a Traffico Limitato e nelle Aree Pedonali;
- Atteso** che negli anni 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 le autorizzazioni sono state rilasciate ex novo e pertanto sono stati verificati i requisiti per l'ottenimento dei provvedimenti in parola;
- Visti** i provvedimenti Dirigenziali n. PI/A 0012256 del 28.11.2011, n. PI/A 0012542 del 06.12.2012, n. PI/A 0001391 del 08.02.2013, n. PI/A 0005338 del 06.06.2013, n. PI/A 0010887 del 26.11.2013, n. PI/A 0003827 del 12.05.2014, n. PI/A 0011669 del 22.12.2014, n. PI/A 0011906 del 23/12/2015, n. PI/A 0005336 del 24/06/2016 e n. PI/A 0011201 del 30/12/2016 con i quali è stata prorogata la validità di sei mesi o di un anno dei permessi di cui all'oggetto;
- Rilevato** che le motivazioni che hanno consentito il rilascio delle autorizzazioni, in linea generale, non sono mutate e che comunque è onere dei titolari restituire/non utilizzare i permessi, qualora siano cessate le condizioni che ne hanno consentito il rilascio;
- Preso atto** che l'emissione di nuovi permessi comporterebbe un appesantimento burocratico sia per gli aventi diritto che per l'ufficio preposto all'adozione dei provvedimenti;
- Preso atto** che sono in fase di approvazione i nuovi criteri per la regolamentazione della circolazione e sosta nella Zone a Traffico Limitato ed Area Pedonale, alla luce dell'adozione dei cd. varchi elettronici;

U.T.I. Friuli Centrale
Via Poscolle, 6
33100 Udine
mail:
uti.friulicentrale@certgov.fvg.it
www.friulicentrale.utifvg.it
C.F.9414620306

U.S. Relazioni con il Pubblico
Via Girardini, 24
33100 Udine
tel. 0432 1272319
fax 0432 1270099

simonetta.chiappino@friulicentrale.utifvg.it
g.it
protocollo@pec.friulicentrale.utifvg.it

Considerato che a causa del "Patto di stabilità" la dotazione delle strumentazioni tecniche di cui sopra è stata posticipata;

Ritenuto opportuno rivalutare le modalità di rilascio dei permessi in parola nonché la tipologia (modello) degli stessi;

Sentito l'Assessorato alla Mobilità e all'Ambiente;

Visto il Nuovo Codice della Strada ed il relativo Regolamento d'Esecuzione;

Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, il D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e successive modificazioni e gli artt. 49 e 52 dello Statuto Comunale;

DISPONE

di prorogare fino al 31.12.2017 la validità delle predette autorizzazioni (permanenti e temporanee) con scadenza il 30.06.2017 ad eccezione di quelle che consentono transito e sosta al piazzale del Castello e di ogni autorizzazione rilasciata a personale dei Civici Musei e di quelle in possesso di soggetti non aventi più i requisiti che ne hanno consentito il rilascio. **Gli effetti giuridici dispiegati dal presente atto cesseranno comunque in dipendenza di futuri provvedimenti tesi a razionalizzare ovvero disciplinare diversamente la materia.**

A norma dell'art. 3, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avvisa che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione o notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Trieste ovvero potrà proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla pubblicazione o notificazione.

Responsabile del procedimento è il tenente Simonetta Chiappino

f.to Il Dirigente
dott.ssa Fanny Ercolanoni